CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BALASSO, SCHIAVON, STELLA

Presentata il 15 luglio 1971

Modifiche ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto la fecondazione artificiale dei bovini ha indubbiamente giovato alla attività degli allevatori italiani, sia perché l'Italia è stato uno dei primi paesi del mondo ad avere una completa regolamentazione della pratica della fecondazione artificiale, sia anche per la dedizione e la competenza dei tecnici che sinora hanno operato in questo importante settore.

La fecondazione (intesa come inseminazione) deve ritenersi l'atto più importante nella vicenda produttiva di una bovina. Essa deve trovare il suo naturale inserimento in tutto il complesso di operazioni di carattere igienico-sanitario e zootecnico volto a produrre nell'animale un particolarissimo substrato ed una idonea situazione fisiologica. Da esso si pretende la comparsa e l'effettuazione di un regolare ciclo di fenomeni, richiesti a scadenza precisa (allevamento, comparsa e scelte del primo calore, attecchimento ed inizio della gravidanza, protezione della stessa, parto, secondamento, inizio della lattazione, scomparsa dell'estro, inseminazione con tutti i problemi connessi alla scelta del riproduttore, all'indice di fecondità e tutte le varie applicazioni che tale rilievo comporta con il razionale sfruttamento dell'animale con il costo del prodotto e via dicendo, fino alla necessità dell'accertamento precoce dello stato gravidico).

Ecco perché con la presente proposta di legge ci proponiamo di aggiornare alcune norme della legge 25 luglio 1952, n. 1009, venendo incontro alle pressanti richieste della categoria degli allevatori interessati allo sviluppo zootecnico nazionale, che certamente non sta attraversando un felice momento e che costa alla bilancia commerciale italiana oltre 600 miliardi di lire annue per importazioni di carni dall'estero.

L'innovazione che si rende necessaria è quella di estendere a tutti i laureati in medicina veterinaria ed anche ad operatori pratici, appositamente preparati da un corso di istruzione, l'abilitazione ad eseguire la inseminazione artificiale.

Il problema della fecondazione artificiale dovrebbe essere affrontato in un più vasto piano comprendente, non solo la pratica della inseminazione, ma anche l'assistenza sanitaria veterinaria, l'esecuzione dei piani di profilassi, la bonifica sanitaria degli allevamenti, la distribuzione dei presidi sanitari e cura-

tivi, ecc., con la istituzione di centri per la fecondazione artificiale in ogni regione.

L'articolo 1 prevede, per l'applicazione della fecondazione artificiale, l'impiego di tutti i veterinari, oltre che di operatori pratici che abbiano sostenuto un esame.

L'articolo 2 prevede corsi di perfezionamento per operatori pratici, che debbono essere organizzati dall'Ordine dei veterinari di concerto con le associazioni allevatori. Stabilisce la durata del corso, il rilascio del patentino, la composizione della commissione che al termine del corso esaminerà gli aspiranti inseminatori pratici nella fecondazione artificiale.

L'articolo 3 elenca le condizioni di età e di istruzione degli aspiranti al corso.

L'articolo 4 prevede che agli allievi che hanno superato gli esami sarà rilasciato un patentino e saranno iscritti in un apposito elenco tenuto dal veterinario provinciale competente per territorio.

L'articolo 5 specifica che l'operatore pratico opera sotto la direzione tecnica del veterinario comunale o di veterinari appositamente autorizzati, sentito l'ordine professionale.

L'articolo 6 stabilisce che possono essere revocati i patentini, qualora siano venuti a mancare nell'operatore pratico i requisiti essenziali per la idoneità, mentre l'articolo 7 stabilisce che le norme che contrastino con la presente proposta di legge, che si sottopone alla vostra onorevole attenzione, sono abrogate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La fecondazione artificiale degli animali deve essere eseguita o da veterinari o da operatori pratici che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente articolo 2.

ART. 2.

I corsi di perfezionamento per gli operatori pratici saranno organizzati in ogni provincia dall'Ordine dei veterinari, competente per territorio, in accordo con le associazioni degli allevatori.

I corsi hanno la durata di un mese e devono riguardare unicamente la tecnica della inseminazione artificiale.

Dopo che il candidato avrà superato, con esito favorevole, un colloquio davanti ad una commissione, il veterinario provinciale rilascerà un patentino.

Della commissione, presieduta dal veterinario provinciale, fanno parte il presidente dell'Ordine dei veterinari della provincia, un rappresentante dell'associazione degli allevatori ed un veterinario libero professionista.

ART. 3.

Ai corsi di cui al precedente articolo 2 possono essere ammessi coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso della licenza della scuola d'obbligo.

ART. 4.

Gli allievi che abbiano conseguito la idoneità di cui al precedente articolo 2, saranno iscritti in un apposito elenco tenuto dal veterinario provinciale, nella cui provincia esplicheranno la loro attività.

ART. 5.

L'operatore pratico opera sotto le direttive tecniche del veterinario comunale o di veterinari liberi prefessionisti, autorizzati dal veterinario provinciale, sentito l'ordine professionale.

ART. 6.

Il patentino è revocabile dal veterinario provinciale, con conseguente cancellazione dall'elenco degli operatori pratici autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale, qualora vengano a mancare gli elementi essenziali di idoneità.

ART. 7.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.